

Un libro del Forum Donne Giuriste fa il punto sulla rilevanza di questo fenomeno

Stalking: nuove misure per un nuovo reato

Una serie di comportamenti, difficili da individuare e isolare, e perciò anche difficili da contrastare. La necessità di adeguate misure cautelari e di una nuova mentalità generale

LILIANA PONSERO

IL Forum Donne Giuriste ha pubblicato un libro, *Stalking e violenza alle donne*. Il Forum Donne Giuriste è un'associazione di donne avvocate che si occupa da anni di diritto di famiglia nell'ottica della difesa dei diritti della donna. Molte di queste professioniste sono impegnate nei «Centri antiviolenza» che operano sul territorio. Il Forum aveva segnalato in un convegno svoltosi a Torino nel giugno 2008 che esistevano articoli del Codice penale, come quelli relativi a molestie, e minacce che punivano singoli comportamenti, ma che non era prevista globalmente una figura di reato come lo *stalking*. Questo termine inglese, che significa appostarsi per catturare una preda, configura una serie di comportamenti assillanti e reiterati che provocano nella vittima ansia e paura. Responsabili ex-mariti o ex-conviventi e amanti e parti lese, nella quasi totalità, donne.

Una lacuna colmata

Furono gli Stati di origine anglosassone a prevedere per primi lo *stalking* come reato: gli Stati Uniti seguiti dal Canada Australia e Nuova Zelanda. In Europa, seguendo la tendenza del mondo anglosassone, il primo Stato fu il Regno Unito seguito da Belgio e Olanda, Germania e Austria. Anche l'Italia ha colmato la lacuna normativa, inserendo nel Codice penale il reato di *stalking*.

Il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito di recente in legge, stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da

ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva o da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Sono previste aggravanti se la vittima è un minore o una donna in stato di gravidanza o una persona in particolare stato di disabilità.

Il delitto è punito a querela di parte e il termine per proporre la querela è di sei mesi. Si procede d'ufficio e quindi la macchina della giustizia si mette in moto quando si ha notizia di reato, se la vittima è un minore o un disabile. Nonostante la gravità del reato, si procede in linea di massima, a querela di parte e cioè solo se la parte lesa

chiede la punizione sporgendo querela. È comprensibile perché non tutte le vittime sono disposte ad affrontare un processo che pubblicizza vicende tanto intime.

La prima parte del libro esamina da vari punti di vista il fenomeno dello *stalking*. Il linguaggio non è neutro. Non è solamente un mezzo che trasporta idee. Ma esso stesso forgia idee. Scrive D. Spender: «Locuzioni come "uccisa per amore", pubblicità che sviscerano la donna, il persistere di espressioni al maschile (es. patria potestà invece di potestà genitoriale, assessore, ministro) lasciano il segno». Citiamo anche la frase del premier Berlusconi che ha invitato gli stranieri ad impiantare industrie nel nostro paese perché l'Italia ha delle belle segretarie... La violenza ha origine anche dai modelli di superiorità dell'uomo e dalla falsa rappresentazione della figura femminile da parte dei mezzi di comunicazione e in particolare della televisione con vallette veline e letterine. Quando l'uomo incontra una donna diversa dagli stereotipi,

spesso reagisce con violenza di fronte a qualcosa che gli è sconosciuto e incomprensibile.

I vari comportamenti vengono poi esaminati con ampia documentazione e le dettagliate statistiche sfatano un altro luogo comune. La violenza contro le donne non è affatto prevalente fra i popoli del sud e le popolazioni musulmane. Contrariamente a quanto si pensa si tratta di un fenomeno molto diffuso negli Stati Uniti, in Finlandia, in Olanda, in Canada e in moltissimi popoli del Nord. Vengono messi in rilievo i danni psichici che possono derivare alle vittime e chi scrive ha curato il capitolo sulla legislazione straniera.

La tutela della vittime

La seconda parte del libro riguarda invece la tutela della vittima in sede penale e gli ordini di protezione. Come è noto la parte lesa può richiedere il risarcimento dei danni nel processo penale con la costituzione di parte civile. Con la condanna dell'imputato il giudice liquida i danni alla parte civile. Si deve però rilevare che oltre al rito ordinario sono previsti per sveltire il processo riti alternativi in cui il legislatore ha limitato l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale. Nel patteggiamento la parte civile è esclusa e nel rito abbreviato è sacrificata. Il danneggiato può sempre intraprendere la causa civile ma la procedura è molto più lunga e onerosa.

Il libro tratta anche ampiamente delle misure cautelari. Nonostante che non fosse ancora stato previsto il reato di *stalking*, fu approvata una legge (n. 154/2001 - «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari») che prevede misure cautelari contro i comportamenti di molestia e di violenza. Prima di questa legge la donna sottoposta a reiterate molestie poteva soltanto sporgere denuncia e querela contro lo *stalker*, ma evidente-

mente non poteva più rimanere in casa e doveva allontanarsi dal marito o dal convivente. La legge che fu approvata per la pressione politica dei Centri antiviolenza stabilì nel processo penale e nel processo civile l'allontanamento del violento dalla casa familiare.

Nel processo penale sono previsti ordini di allontanamento e nel processo civile (separazione divorzi cause che riguardano unioni di fatto) ordini di protezione come è previsto nelle legislazioni straniere. Con gli ordini di allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare la casa familiare e non farvi ritorno, di non avvicinarsi a luoghi frequentati dalla persona offesa; inoltre il giudice può liquidare un assegno periodico a favore di chi rimane senza mezzi adeguati. Con gli ordini di protezione il giudice ordina al coniuge o al convivente la cessazione della condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare prescrivendo altresì di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa come luoghi di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, al domicilio dei prossimi congiunti o di altre persone, in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i luoghi per motivi di lavoro. Può liquidare un assegno periodico alle persone conviventi che rimangono senza mezzi adeguati, prescrivendo che la somma sia versata direttamente dal datore di lavoro all'avente diritto. Può disporre l'intervento dei servizi sociali e delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno a donne e minori vittime di violenza. Sono previste sanzioni per chi viola l'ordine di protezione.

Il libro tratta ampiamente degli ordini di protezione emessi dai Tribunali, di do-

cumenti e di convegni e riporta il parere del Consiglio superiore della Magistratura. Vengono raccontate storie di donne, storie allucinanti come ogni giorno troviamo nelle cronache. *La Stampa* del 6 aprile 2009: Donne e violenza. Debora Sara e infine Maria - Storie di donne e di morte. Senza un filo comune denominatore, tranne

l'Odio che si scatena da una mano creduta amica. Nelle conclusioni, il libro insiste su un concetto fondamentale. Gli ordini di protezione hanno una durata temporanea, hanno dato buoni risultati, ma non sono sufficienti. Ricollegandosi al precedente discorso del linguaggio, il problema della violenza si può risolvere alla radice,

solo con un progetto culturale e politico di largo respiro che incida sulla mentalità delle persone. Le autrici sottolineano «che non si devono dimenticare la necessità di un effettivo ristoro alle vittime e la predisposizione di misure per il recupero degli autori della violenza alla cultura della parità sostanziale e del rispetto della legalità». È

necessaria una svolta culturale e politica che faccia giustizia dei vecchi miti tradizionali femminili, che presenti in televisione, sui giornali, nei manifesti, in tutti i mezzi di comunicazione una donna moderna conscia del proprio ruolo e dei propri diritti.

* Forum - Associazione Donne giuriste, *Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione*. Mi, Franco Angeli, 2009, pp. 238, euro 25,00.

